



# COMUNE DI APICE

Provincia di Benevento

Piazza della Ricostruzione, 1  
82021 Apice (BN)

Tel.: 0824 92 17 11  
Fax: 0824 92 17 42

Sito web: [www.comune.apice.bn.it](http://www.comune.apice.bn.it)  
E-mail: [protocollo@pec.comune.apice.bn.it](mailto:protocollo@pec.comune.apice.bn.it)

## COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 9 DEL 24-01-2021

Registro Generale n. 9

### ORDINANZA DEL SINDACO N. 9 DEL 24-01-2021

Ufficio: SINDACO

**Oggetto: PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 Ulteriori misure precauzionali e preventive urgenti volte al contenimento del contagio SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE IN PRESENZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA DALLA PRIMA ALLA QUINTA CLASSE E LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, NONCHE' LE ATTIVITA SPORTIVE DI BASE, DAL 25 GENNAIO AL 30 GENNAIO 2021**

L'anno duemilaventuno addì ventiquattro del mese di gennaio, il Sindaco **Pepe Angelo**,

#### VISTO:

- la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 21/02/2020 N.2180 con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-2019";
- il DPCM 23 febbraio 2020 recante "Disposizioni attuative del citato decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6";
- il DPCM 8 marzo 2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19",
- il DPCM 9 marzo 2020 con il quale le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono stese all'intero territorio nazionale;
- il DPCM 11 marzo 2020 ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili su tutto il territorio nazionale;
- i successivi Decreti della Presidenza del Consiglio dei ministri del 01 - 04 - 08 - 11 - 25 marzo 2020 e 10 - 26 aprile 2020 contenenti: "Ulteriori disposizioni attuative del

D.L. 23 febbraio 2020 n.6, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabile sull'intero territorio nazionale”;

- il decreto—legge 30 luglio, n. 83, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid - 19 deliberata il 31 gennaio 2020” e, in particolare, l'articolo 1, comma 1;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica, e del decreto-legge 16 maggio 2020. n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 8 agosto 2020, n. 198.
- il DPCM 7 settembre 2020 nel quale agli artt. 1 e 2 si legge: 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale. Le misure di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 sono prorogate sino all'esito del tampone. Salvo quanto previsto dal comma 4;
- il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 ed è stato disposto che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07/10/2020, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021.
- I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020, 3 dicembre 2020
- Il decreto Legge del 14 gennaio 2021 n.2;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 1° agosto 2020, del 5 dicembre 2020, 11 dicembre 2020, 20 dicembre 2020, 23 dicembre 2020, 2 gennaio 2021;
- l'Ordinanza del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 n.17 del 24 luglio 2020;
- le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania, dalla n. 1 alla n. 99/2020;
- l'Ordinanza del Presidente della regione Campania n. 1 del 5 gennaio 2021;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 2 del 16 gennaio 2021;
- le dimensioni del fenomeno epidemico degli ultimi giorni, per fini meramente prudenziali e precauzionali, sono necessarie alcune direttive atte a mitigare la diffusione della malattia infettiva
- l'art. 50 del D.lgs. 267/2000

#### **RICHIAMATI:**

- Il D.lgs. n. 1/2018 Codice di Protezione Civile;
- il DPCM 7 settembre 2020;
- il DPCM del 18/10/2020;
- il DPCM del 3 /12/2020;
- il DPCM del 14/01/2021;
- le ordinanze del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 1 e 2 rispettivamente del 5 e 16 gennaio 2021;
- L'Ordinanza n.3 del 22 gennaio 2021;
- l'art. 50, commi 5 e 6, del D.lgs. 267/00;
- l'Ordinanza sindacale straordinaria n.1/2020 di attivazione del C.O.C.;
- le ordinanze sindacali emanati relative al contenimento della diffusione del contagio sul territorio;

#### **RILEVATO**

- Che, la proroga dello stato di emergenza impone ancora una volta la piena attuazione delle misure e prescrizioni volte al contenimento della diffusione del virus;

#### **CONSIDERATO**

- Che, appare opportuno verificare, per quanto di propria competenza, le disposizioni contenute in detti provvedimenti, integrandole per quanto all'occorrenza in riferimento alle peculiarità comunali; a fronte dell'attuale situazione consolidata in relazione al COVID-19,
- che, si impone, in virtù del principio generale di precauzione di derivazione comunitaria, la massima tutela del bene primario della salute pubblica;
- che, il Sindaco è autorità sanitaria locale, ai sensi dell'art.50 del D.lgs. n.267/2000, nonché autorità territoriale di protezione civile ai sensi dell'art.3 del D.lgs. n.1/2018;

#### **DATO ATTO:**

- Che si sono avuti negli ultimi giorni degli ulteriori incrementi di casi positivi fuori dal normale sviluppo dell'andamento epidemiologico locale;
- che il numero di contagiati dall'inizio della pandemia ha subito nell'ultimo periodo un ulteriore notevole incremento;
- che dalla campagna di screening eseguita sulla popolazione scolastica e completata in data odierna, sono emerse due positività di bambini di età scolare di uno stesso nucleo familiare, di cui uno nella classe di un bambino risultato positivo al tampone Sars-Covid19 Antigen/Rapid in data 22 gennaio 2021;
- che la interconnessione familiare, parentale e di frequentazioni in età scolastica interessa trasversalmente l'intera popolazione scolastica;

#### **SENTITO:**

- Il Centro Operativo Comunale riunito in data odierna in seduta straordinaria alle ore 16,00 dal quale è emersa la necessità di fare degli approfondimenti di tracciamento della popolazione scolastica con i soggetti interessati, da effettuarsi a cura dell'ASL di Benevento e il Dirigente scolastico;

#### **RITENUTO:**

- necessario, nell'ambito del principio di massima precauzione per la salute pubblica, adottare, nel rispetto delle disposizioni vigenti, autonomo provvedimento sindacale;
- di interessare l'ASL di Benevento dipartimento protezione e prevenzione e il Dirigente scolastico al fine di consentire quanto di competenza in ordine al tracciamento delle frequentazioni dei soggetti interessati con la popolazione scolastica il personale Docente e personale ATA;

Per i motivi sopra esposti, di estrema necessità ed urgenza tesi a contenere il rischio contagio, al fine di consentire di porre in essere agli organismi preposti (ASL e Dirigente scolastico), emana la seguente

### **ORDINANZA**

Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento al territorio della regione Campania e in particolare sul territorio del Comune di Apice:

- 1- con decorrenza **dal 25 gennaio 2021 e fino al 30 gennaio 2021**, restano sospese le attività didattiche in presenza della scuola dell'infanzia, scuola primaria dalla prima alla quinta classe e delle scuole secondarie di primo grado.
- 2- Per lo stesso periodo, restano sospese le attività degli sport di base aperte sul territorio, contestuali con l'età scolare, anche se svolte all'aperto ("scuola calcio", "scuola danza" ...)
- 3- Per quanto non previsto dalla presente Ordinanza, restano applicabili le disposizioni di cui al DPCM 14 gennaio 2021 nonché le disposizioni degli ulteriori provvedimenti, statali e regionali, vigenti alla data del presente provvedimento.

4- I soggetti competenti assicurano il rispetto della presente ordinanza.

La presente ordinanza è trasmessa

- a. alla Regione Campania, Dipartimento di Protezione Civile,
- b. all'Ufficio Territoriale del Governo/Prefettura di Benevento,
- c. alla Provincia di Benevento,
- d. al Comando Vigli del Fuoco,
- e. al Dirigente Scolastico dell'Istituto "E. Falcetti" di Apice;
- f. alla polizia municipale di Apice
- g. al Comando Stazione Carabinieri
- h. al Commissariato di P.S.
- i. all'azienda Consortile B2
- j. all'ASL di Benevento
- k. ai Responsabile degli sport di base
- l. ai referenti delle funzioni del COC
- m. ai comuni confinanti:  
Buonalbergo; Montecalvo Irpino; Ariano Irpino; Melito Irpino; Bonito;  
Venticano; Calvi; San Giorgio del Sannio; Paduli; Sant'Arcangelo  
Trimonte

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla notificazione o pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO  
F.to Pepe Angelo

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 24-01-2021 al 08-02-2021 n. 86.

Apice, 24-01-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to

*Copia conforme all'originale.*

Apice,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO